

COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°111

Seduta del 20/12/2018

OGGETTO: ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2017 DAL COMUNE DI SENIGALLIA AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 175/2016 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA REVISIONE STRAORDINARIA ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. N. 175/2016.

L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di dicembre alle ore 15:30 nel Palazzo Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.

Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta ordinaria il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Consigliere	Pres.	Ass.	Consigliere	Pres.	Ass.
1 Angeletti Margherita	*	-	14 Paradisi Roberto	-	*
2 Beccaceci Lorenzo	*	-	15 Pedroni Luana	*	-
3 Bedini Mauro	*	-	16 Perini Maurizio	*	-
4 Brucchini Adriano	*	-	17 Pierfederici Mauro	*	-
5 Canestrari Alan	-	*	18 Profili Vilma	-	*
6 Da Ros Davide	*	-	19 Rebecchini Luigi	*	-
7 Fileri Nausicaa	-	*	20 Romano Dario	*	-
8 Giuliani Ludovica	*	-	21 Salustri Maurizio	*	-
9 Gregorini Mauro	*	-	22 Santarelli Luca	-	*
10 Mandolini Riccardo	-	*	23 Sardella Simeone	*	-
11 Mangialardi Maurizio	*	-	24 Sartini Giorgio	*	-
12 Martinangeli Stefania	*	-	25 Urbinati Sandro	*	-
13 Palma Elisabetta	-	*			

TOTALE PRESENTI N° 18

Becka Maksim	Consigliere Straniero Aggiunto	*	-
Mraihi Mohamed	Consigliere Straniero Aggiunto	*	-

Sono altresì presenti gli assessori: Campanile Gennaro, Bucari Simonetta, Girolametti Carlo, Memè Maurizio, Monachesi Enzo, Ramazzotti Ilaria

Essendo legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Romano Dario nella qualità di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. Morganti Stefano

Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Urbinati Sandro; 2° Pedroni Luana; 3° Rebecchini Luigi .

Il Presidente del Consiglio **ROMANO** enuncia l'argomento iscritto al punto 4 dell'ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a: "ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2017 DAL COMUNE DI SENIGALLIA AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 175/2016 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA REVISIONE STRAORDINARIA ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. N. 175/2016" e concede la parola all'Assessore alle Risorse Finanziarie, Gennaro Campanile, per la relazione introduttiva.

*Si dà atto che escono il Sindaco e il Consigliere Pedroni: **Presenti con diritto di voto n. 16.***

L'Assessore **CAMPANILE**: la proposta che arriva oggi in Consiglio comunale è un'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2017. Abbiamo fatto questo aggiornamento al piano operativo di razionalizzazione legato al testo unico delle società partecipate e rispetto alle modifiche della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie che questo Comune ha effettuato il 27 di settembre 2017 abbiamo la necessità di aggiornarlo alienando una nuova partecipata che in questo caso è il GAC, il GAC è una nostra società partecipata ma avendo un fatturato inferiore ai 500.000 euro e avendo cinque amministratori ed un dipendente quindi è una partecipazione diretta va chiaramente depennato in base al testo unico delle società partecipate, quindi il GAC Marche Nord società consortile cooperativa si inserisce all'interno di quelle alienazioni legate all'esito della revisione straordinaria previste con Gestiport, con il Bic, con l'agenzia del risparmio energetico e con Aerdorica, legato appunto a questo piano di razionalizzazione. Inseriamo invece Estra S.p.A. e Edma come partecipate indirette per il Comune, mentre sono partecipate dirette invece per Viva servizi. Da questa lettura estesa da parte anche della Corte dei Conti che ha sostanzialmente inviato a tutti i Comuni d'Italia queste linee guida che devono essere prese in considerazione da tutti i Comuni d'Italia per le partecipate dirette ma anche quelle indirette, da questa nuova verifica e da questo nuovo piano aggiornato è emerso appunto che abbiamo la necessità di alienare anche il GAC Marche per i due elementi che vi ho detto, quindi fatturato inferiore ai 500.000 euro e amministratori più dei dipendenti, per l'alienazione. Prima non era stata presa in considerazione perché il GAC al 25/9/2016 era un'associazione che prendeva sostanzialmente dei fondi e lavorava per i fondi sulla pesca, tra l'altro comunque dobbiamo dire che ci ha portato a delle progettualità importanti, penso al mercato miglio zero, penso anche alle pensiline per i pescatori che dovevano essere realizzate già quest'anno solo che non sono state realizzate perché chiaramente RFI aveva la necessità di fare un intervento, alcune opere idrauliche legate al fosso di Sant'Angelo, quindi comunque grazie a questa cooperativa consortile siamo riusciti ad

avere delle risorse, ora il legislatore e la Corte dei Conti ci pongono questa esigenza di razionalizzare le partecipate quindi noi abbiamo in questo riassetto aggiornato il piano operativo.

Il Presidente del Consiglio **ROMANO**: apriamo la discussione generale. Non vedo interventi quindi chiudiamo la discussione generale su questa pratica. Non vedo dichiarazioni di voto quindi mettiamo in votazione la pratica numero 4.

Il Presidente del Consiglio **ROMANO** pone in votazione, palese con modalità elettronica, la proposta iscritta al punto 4 dell'ordine del giorno dei lavori consiliari che viene approvata con 12 voti favorevoli, 4 contrari (Da Ros, Martinangeli, Rebecchini, Sartini), nessuno astenuto, come proclama il Presidente ai sensi di legge.

*Si dà atto che entrano il Sindaco e il consigliere Santarelli: **Presenti con diritto di voto n. 18.***

Il Presidente del Consiglio **ROMANO** pone in votazione, palese con modalità elettronica, l'immediata eseguibilità dell'atto deliberativo che viene approvata con 14 voti favorevoli, 4 contrari (Da Ros, Martinangeli, Rebecchini, Sartini), nessuno astenuto, come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'argomento iscritto al punto 4 dei suoi lavori;
- Udita la relazione dell'Assessore alle Risorse Finanziarie, Gennaro Campanile;

PREMESSO che, con D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 avente ad oggetto "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 100 del 16.06.2017, è stata disciplinata la materia delle società a partecipazione pubblica, con particolare riguardo alla costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

PRESO ATTO, altresì, che l'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 dispone che, nell'ambito dei limiti di cui al punto precedente, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto elencate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO, inoltre, che all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016:

- il comma 3 prevede che “al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse [...]”;
- il comma 6 fa salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del Regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014;
- il comma 7 ammette le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- il comma 8 fa salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 297/1999, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della L. n. 240/2010, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca;

PRESO ATTO, infine, che all'art. 26 del D.Lgs. 175/2016:

- il comma 2 dispone che l'art. 4 del medesimo decreto non è applicabile alle società di cui all'allegato A allo stesso, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea;
- il comma 12-bis esclude dall'applicazione del medesimo decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al D.Lgs. n. 159/2011, nonché la società di cui all'art. 7 del D.L. n. 59/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 119/2016;
- il comma 12-sexies dispone che, in deroga all'art. 4 del medesimo decreto, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, l'acquisto o il mantenimento di partecipazioni societarie deve trovare idonea motivazione non soltanto sotto il profilo della stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali, ma anche per ciò che attiene alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

RICORDATO che secondo l'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

VISTO che l'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 impone l'adozione di piani di razionalizzazione qualora le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;

VISTO, inoltre, che, secondo quanto disposto dall'art. 26, comma 12-quinquies, del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019 e che, nelle more della prima applicazione del suddetto criterio, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 66 del 08.07.2009 avente ad oggetto “Atto di ricognizione delle partecipazioni comunali in società di produzione di beni e servizi (Legge 244/2007): autorizzazione al mantenimento o alla modificazione nelle loro partecipazioni”;
- la propria deliberazione n. 89 del 26.11.2014 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo assetto delle società partecipate dal Comune di Senigallia ai sensi della L.F. n. 244/2007, art. 3, comma 27 e dei commi 568-bis e 569 della Legge n. 147/2013”;
- la propria deliberazione n. 21 del 24.03.2015 avente ad oggetto “Approvazione delle linee di indirizzo per la redazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Senigallia ai sensi del comma 611 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014”;
- il decreto sindacale n. 197 del 31.03.2015 avente ad oggetto “Piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Senigallia ai sensi del comma 611 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014”;
- il decreto sindacale n. 89 del 25.02.2016 avente ad oggetto “Piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Senigallia ai sensi del comma 611 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014. Precisazioni”;
- il decreto sindacale n. 158 del 30.03.2016 avente ad oggetto “Piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Senigallia ai sensi del comma 611 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014. Relazione sui risultati conseguiti”;
- la propria deliberazione n. 76 del 27.09.2017 avente ad oggetto “Revisione Straordinaria delle Partecipazioni Societarie detenute dal Comune di Senigallia ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 176/2016”;

DATO ATTO che, con la revisione straordinaria delle società partecipate adottata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 175/2016, di cui agli atti sopra richiamati, erano state assunte le seguenti decisioni:

Società	Esito revisione straordinaria
Aerdorica S.p.A.	Cessione/Alienazione quote

Agenzia per il Risparmio Energetico s.r.l. in liquidazione	Cessione/Alienazione quote
ASA Azienda Servizi Ambientali s.r.l.	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione
Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l.	Cessione/Alienazione quote
Gestiport S.p.A.	Liquidazione
Immobiliare BIC s.r.l. in liquidazione	Liquidazione
Multiservizi S.p.A.	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Senigallia, costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge n. 190/2014;

RITENUTO ora necessario procedere con l'analisi dell'assetto complessivo delle società nelle quali, così come previsto dall'art. 26, comma 11, del D.Lgs. n. 175/2016, il Comune di Senigallia detiene partecipazioni alla data del 31.12.2017, da effettuare ai sensi del citato art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;

SOTTOLINEATO che la predetta analisi vede interessate, con riguardo alle partecipazioni dirette, esclusivamente le società per le quali nella precedente revisione straordinaria effettuata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 era stato previsto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione e, dunque, ASA Azienda Servizi Ambientali s.r.l. e Multiservizi S.p.A.;

RITENUTO, altresì, di includere nell'analisi dell'assetto complessivo delle società nelle quali il Comune di Senigallia detiene partecipazioni alla data del 31.12.2017 anche la società GAC Marche Nord - Società Consortile Cooperativa a r.l., costituita in data 05.10.2016, successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs n. 175/2016;

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 175/2016, il quale definisce partecipazione indiretta la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

EVIDENZIATO che le Linee Guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche emanate dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti in data 23.11.2018 chiariscono che rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più pubbliche amministrazioni (controllo congiunto);

RITENUTO, pertanto, di annoverare nell'analisi dell'assetto complessivo delle società nelle quali il Comune di Senigallia detiene partecipazioni alla data del 31.12.2017 anche le società Edma Reti Gas s.r.l. ed Estra S.p.A., quali società partecipate dalla società VIVA Servizi S.p.A. (già Multiservizi S.p.A.) che il Comune di Senigallia controlla congiuntamente alle altre amministrazioni pubbliche affidatarie dirette del servizio idrico integrato;

VISTI gli esiti dell'analisi effettuata ai sensi del citato art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, come risultanti dalle schede allegate al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A), qui di seguito riportati:

Società	Esito Rilevazione
ASA Azienda Servizi Ambientali s.r.l.	Mantenimento
Edma Reti Gas s.r.l.	Mantenimento
Estra S.p.A.	Mantenimento
GAC Marche Nord - Società Consortile Cooperativa a r.l.	Alienazione
VIVA Servizi S.p.A. (già Multiservizi S.p.A.)	Mantenimento

e, dunque, un Piano di razionalizzazione che prevede l'alienazione della partecipazione detenuta dal Comune di Senigallia in GAC Marche Nord – Società Consortile Cooperativa a r.l.;

EVIDENZIATO che, per il mantenimento della partecipazione nella società Estra S.p.A., resta ferma la necessità della verifica da parte della società VIVA Servizi S.p.A. (già Multiservizi S.p.A.) dell'effettivo svolgimento delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), in assenza del quale si richiede la dismissione della partecipazione;

EVIDENZIATO, altresì, che, per il mantenimento della partecipazione nell'attuale VIVA Servizi S.p.A. (già Multiservizi S.p.A.), resta ferma la necessità della verifica da parte dell'ATA Rifiuti – ATO2 Ancona della permanenza dei requisiti per l'affidamento in house, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 01452/2018 REG.-RIC.;

SOTTOLINEATO che gli esiti dell'analisi di cui al paragrafo precedente derivano dall'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016;

RICORDATO, infine, che l'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che "in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4";

RITENUTO necessario, anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, osservare le predette previsioni dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016 con riferimento agli esiti della revisione straordinaria adottata da questo ente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016;

VISTA, dunque, la relazione sull'attuazione della revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Senigallia approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.09.2017, come risultante dall'Allegato B al presente atto, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione, così come previsto dall'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 818/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:

- del Dirigente responsabile dell'Area Risorse Umane e Finanziarie;

- Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato;

DELIBERA

1°) - **DI CONSIDERARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2°) - **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, gli esiti dell'analisi delle partecipazioni societarie detenute direttamente e indirettamente dal Comune di Senigallia alla data del 31.12.2017, come risultanti dalle schede allegate al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A):

Società	Esito Rilevazione
ASA Azienda Servizi Ambientali s.r.l.	Mantenimento
Edma Reti Gas s.r.l.	Mantenimento
Estra S.p.A.	Mantenimento
GAC Marche Nord - Società Consortile Cooperativa a r.l.	Alienazione
VIVA Servizi S.p.A. (già Multiservizi S.p.A.)	Mantenimento

3°) - **DI DARE ATTO** che dall'analisi di cui al punto precedente scaturisce un Piano di razionalizzazione che prevede l'alienazione della partecipazione detenuta dal Comune di Senigallia in GAC Marche Nord – Società Consortile Cooperativa a r.l.;

4°) - **DI DARE ATTO**, altresì, che, per il mantenimento della partecipazione nella società Estra S.p.A., resta ferma la necessità della verifica da parte della società VIVA Servizi S.p.A. (già Multiservizi S.p.A.) dell'effettivo svolgimento delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), in assenza del quale si richiede la dismis-

sione della partecipazione;

- 5°) - **DI DARE ATTO**, inoltre, che, per il mantenimento della partecipazione nell'attuale VIVA Servizi S.p.A. (già Multiservizi S.p.A.), resta ferma la necessità della verifica da parte dell'ATA Rifiuti – ATO2 Ancona della permanenza dei requisiti per l'affidamento in house, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 01452/2018 REG.RIC.;
- 6°) - **DI DARE ATTO**, infine, che gli esiti della revisione di cui al presente atto derivano dall'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016;
- 7°) - **DI APPROVARE** la relazione sull'attuazione della revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Senigallia adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.09.2017, come risultante dall'Allegato B al presente atto, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
- 8°) - **DI DELEGARE** il Dirigente dell'Area Risorse Umane e Finanziarie a porre in essere gli atti necessari a dare esecuzione al presente deliberato;
- 9°) - **DI COMUNICARE** gli esiti della ricognizione ordinaria alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico istituito presso il dipartimento del Tesoro, secondo le modalità da ciascuna stabilite, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo web "Partecipazioni" del Portale Tesoro;
- 10°) - **DI COMUNICARE**, altresì, alla società VIVA Servizi S.p.A. quanto stabilito in merito alla partecipazione dalla stessa detenuta nella società Estra S.p.A.;
- 11°) – **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato.-

•••••

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Romano Dario

Il Segretario Comunale

Morganti Stefano

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.

Li,

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in data _____, essendo stata pubblicata il

Li,

Il Segretario Comunale

Spazio riservato all'eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267:

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,